MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per

 l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori

 giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro

 a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in

 uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania,

 Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,

 Puglia, Toscana e Veneto.

*(GU n.80 del 8-10-2019)*

 IL DIRETTORE GENERALE

 del personale e della formazione

 Dispone:

 Art. 1

 Posti disponibili

 1. E' indetta una procedura di assunzione per il reclutamento,

mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,

legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unita'

di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo

professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area

funzionale seconda, posizione retributiva F1.

 2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella

tabella A, allegata al presente provvedimento.

 Art. 2

 Requisiti per l'avviamento a selezione

 1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli

iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,

n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente

avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in

servizio, i seguenti requisiti:

 a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato

membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di

cittadini italiani o di un altro stato membro dell'Unione europea,

che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai

sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I

soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui

all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

febbraio 1994, n. 174;

 b) eta' non inferiore ai diciotto anni;

 c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di

primo grado (scuola media inferiore);

 d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la

procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita'

come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente

ordinamento professionale);

 e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 f) godimento dei diritti civili e politici;

 g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;

 h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente

rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego

statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo

unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di

legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al

personale dei vari comparti;

 i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,

per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

 j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31

dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva

secondo la vigente normativa italiana.

 2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini

di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i)

ed j) si applicano solo in quanto compatibili.

 3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta

altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi

in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.

 Art. 3

 Accertamento dei requisiti ed esclusione

 1. L'amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei

titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito

dall'art. 13 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, triennio

2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le

eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico

impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e

delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10,

comma 5.

 2. Per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e al comma

precedente, l'amministrazione giudiziaria puo' disporre in ogni

momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di

ogni atto o provvedimento conseguente.

 3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della

documentazione eventualmente richiesta dell'amministrazione

giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si

procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

 Art. 4

 Avvio a selezione e formazione della graduatoria

 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del

personale e della formazione del Ministero della giustizia -

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei

servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la

richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari

al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella

tabella A.

 2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di

area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro

quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo

eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione

i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all'esito della

prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle procedure assunzionali

di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione

generale del personale e della formazione procedera' a richiedere

ulteriori nominativi.

 3. All'esito della richiesta di avviamento, per ciascuna

circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in

coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara' formata una

singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al

doppio dei posti da ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla

vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei

punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5.

 4. E' fatto onere agli interessati di autocertificare ai centri

per l'impiego (ovvero alle amministrazioni competenti secondo la

normativa regionale) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di

cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 114, per le finalita' di cui all'art. 5.

 5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma 4,

gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei

regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima

diffusione del presente avviso.

 6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,

laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di

appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei

lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e

con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati

identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza,

nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico.

I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente

un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale

intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per

comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta

elettronica o un recapito cellulare.

 Art. 5

 Attribuzione di punteggi aggiuntivi

 1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le

competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base

provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa

regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da

attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito

dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14, comma

10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con

modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

 2. Il punteggio aggiuntivo e' quantificato calcolando

preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i

punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto.

 3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il

punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in

favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza

di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114.

 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere

il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in

favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di

cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90.

 Art. 6

 Selezione e prova di idoneita'

 1. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a

svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore

giudiziario, si svolge presso le Corti di appello al cui distretto

appartengono le sedi di cui all'art. 1 e consiste in un colloquio e

in una prova pratica di idoneita'.

 2. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto la verifica della

capacita' di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso

delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici

(utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica,

capacita' di navigazione sulla rete internet).

 3. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad

avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti

amministrazioni regionali, della data e della sede dove si

svolgeranno le prove di idoneita', mediante raccomandata con avviso

di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo

fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 6.

 Art. 7

 Commissioni esaminatrici

 1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun distretto

di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto

del direttore generale del personale e della formazione.

 2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti

aventi la qualifica di area III; le funzioni di segretario sono

svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. I membri

delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione del

Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso

la Corte di appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il

personale in servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di

ciascun distretto.

 Art. 8

 Riserva di posti

 1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in

ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza

demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari

in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti messi

a concorso.

 2. Nelle richieste di avviamento l'amministrazione giudiziaria

indica i posti riservati ai lavoratori ai sensi della richiamata

normativa.

 3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma

precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli

organi militari competenti.

 4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,

laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo a

fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli

iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'.

 5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non

ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di

cui al presente decreto.

 Art. 9

Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della

 graduatoria

 1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla

convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno

sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono

presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo,

ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede,

fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti

effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della

richiesta di avviamento.

 2. La graduatoria perde efficacia termina con la copertura dei

posti a disposizione.

 Art. 10

 Assunzione

 1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la

disciplina prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di

lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel

profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia

economica F1 del Ministero della giustizia - Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

 2. Il personale assunto e' tenuto a permanere nella sede di

destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi

del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165.

 3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con

l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale

di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di

assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il

verbale di immissione in servizio.

 4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato

motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto

all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di

lavoro.

 5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori

avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei

requisiti per l'ammissione.

 Art. 11

 Accesso agli atti

 1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della procedura

di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in

materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso puo'

essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze

organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

 Art. 12

 Trattamento dei dati personali

 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla

selezione saranno raccolti presso il Ministero della giustizia,

ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del

personale e della formazione, per le finalita' di gestione della

procedura di avviamento ed assunzione e potranno essere trattati

all'interno di una banca dati automatizzata anche successivamente

all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'

inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati

alla selezione, presentandosi alla prova pratica di cui all'art. 6,

esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi,

esclusivamente per le finalita' sottese all'espletamento della

presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa

di settore, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione.

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla

procedura prevista dal presente avviso.

 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato

decreto legislativo, tra i quali il diritto di rettificare,

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione

giudiziaria del personale e dei concorsi - Direzione generale del

personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti

- via Arenula n. 70 - Roma.

 6. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio

III - concorsi e inquadramenti.

 Art. 13

 Norme di salvaguardia

 1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso

sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente

della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute nei vigenti contratti

collettivi.

 2. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del

bilancio presso il Ministero della giustizia per conoscenza e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web del

Ministero della giustizia.

 Roma, 4 ottobre 2019

 Il direttore generale: Leopizzi

 Tabella A

 Parte di provvedimento in formato grafico